



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 25-03-2025

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.51 DEL 25/03/2025 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)."

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 20/12/2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027 con i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 25/03/2025 avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

Considerato che la richiamata delibera oggetto del presente atto di ratifica è stata assunta in via d'urgenza della Giunta Comunale per consentire di intraprendere le iniziative necessarie all'attuazione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale come sopra esposti;

Verificato che tale variazione, allegata al presente atto, non altera il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/03/2025, avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) ”;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 25/03/2025, avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) ”.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 25-03-2025

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.51 DEL 25/03/2025 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)."

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 27-03-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 25-03-2025

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.51 DEL 25/03/2025 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)."

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-03-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano

Comune di Monte Argentario (GR)

PROP. VARIAZIONE n. 11 del 21-03-2025

Descrizione:

VARIAZIONE D'URGENZA CONTRIBUTO EROSIONE COSTIERA, TPL, CONCESSIONE PORTO PE

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2025	6.700.973,00	6.700.973,00	300.000,00	0,00	7.000.973,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	6.700.973,00	6.700.973,00	0,00	0,00	6.700.973,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	6.700.973,00	6.700.973,00	0,00	0,00	6.700.973,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	7.284.126,52	5.600.000,00	300.000,00	0,00	5.900.000,00
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2025	2.500.000,00	5.333.343,32	63.680,00	0,00	5.397.023,32
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	4.941.627,72	3.543.186,12	63.680,00	0,00	3.606.866,12
U	01.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2025	43.000,00	43.000,00	0,00	150.000,00	193.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	52.183,86	49.303,98	0,00	150.000,00	199.303,98
U	09.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2025	0,00	0,00	0,00	63.680,00	63.680,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	63.680,00	63.680,00
U	10.02-1.04	Trasferimenti correnti	2025	22.650,00	22.650,00	0,00	1.350,00	24.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	57.759,76	35.081,41	0,00	1.350,00	36.431,41
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2025	665.350,00	665.350,00	0,00	-1.350,00	664.000,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	665.350,00	665.350,00	0,00	0,00	665.350,00
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	665.350,00	665.350,00	0,00	0,00	665.350,00
				Tot. proposte prec.	0,00			

Comune di Monte Argentario (GR)

PROP. VARIAZIONE n. 11 del 21-03-2025

Descrizione:

VARIAZIONE D'URGENZA CONTRIBUTO EROSIONE COSTIERA, TPL, CONCESSIONE PORTO PE

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	768.636,52	841.909,46	0,00	-1.350,00	840.559,46
U	20.02-1.10	Altre spese correnti	2025	2.945.090,68	2.945.090,68	0,00	150.000,00	3.095.090,68
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2026	2.963.379,68	2.963.379,68	0,00	0,00	2.963.379,68
				Tot. proposte prec.	0,00			
			2027	2.963.379,68	2.963.379,68	0,00	0,00	2.963.379,68
				Tot. proposte prec.	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Monte Argentario (GR)

PROP. VARIAZIONE n. 11 del 21-03-2025

Descrizione:

VARIAZIONE D'URGENZA CONTRIBUTO EROSIONE COSTIERA, TPL, CONCESSIONE PORTO PE

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

"Tot. proposte prec." : totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
S A L D I			Anno	ENTRATE		USCITE		Differenza
			2025	363.680,00		363.680,00		0,00
			2026	0,00		0,00		0,00
			2027	0,00		0,00		0,00
			Cassa	363.680,00		213.680,00		150.000,00

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 10 del 25.03.2025

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2023.

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 (ART. 175 C. 4 D.Lgs 267/2000)”;

Visto il prospetto predisposto, allegato alla predetta proposta di deliberazione di variazione al bilancio di previsione riferito alle annualità 2025/2027 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Considerato che:

il dirigente dell’Area economico finanziaria ha redatto la variazione sulla base:

di quanto richiesto dal dirigente del Dipartimento II – Area Progettazione Territoriale ed Urbana – Settore II, nella quale si richiede una variazione di € 154.570,00 per spese di registrazione una tantum;
di un decreto regionale di finanziamento relativo a dei lavori da effettuare per l’erosione costiera;

la variazione concerne solo la parte corrente del bilancio;

Dato atto che il Responsabile dell’area economico finanziaria non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell’art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio connessi alla variazione di cui trattasi.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

a) non viene modificato l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione esercizio 2025/2027;

b) viene rispettato il divieto di:

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art 49 e dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto, inoltre, il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto, infine, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 175 c. 4 si segnala che la presente variazione debba essere ratificata a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Viareggio 25 marzo 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Pietro Gionti





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 10-04-2025

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2025/2027 NELLA SEZIONE OPERATIVA- PARTE INVESTIMENTI - PIANO ANNUALE E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 2025/2027

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n. 118/2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

Visti:

l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;

l'art. 170, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visti altresì:

l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]”.

l'art. 174 del TUEL, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Vista nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2025/2027, ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024;

Considerato

che il documento unico di programmazione contiene al suo interno il piano delle opere pubbliche ed il Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare;

che, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, per alcune delle opere contenute nel suddetto piano è necessario modificarne l'importo e, conseguentemente, incrementare o mutare il finanziamento;

altresì che, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, si ritiene necessario aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

quindi, che si rende necessario modificare il Documento Unico di Programmazione nella Sezione Operativa - Seconda Parte:

7 – Gli investimenti, riguardante il piano annuale e triennale delle opere pubbliche;

10 – Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2025/2027;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione al DUP 2025/2027 nella Sezione Operativa - Seconda Parte –
 - 7 – Gli investimenti, come da allegato da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 10 – Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2025/2027;
- 2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Monte Argentario nella pertinente sezione di "*Amministrazione trasparente*" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 10-04-2025

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2025/2027 NELLA SEZIONE OPERATIVA- PARTE INVESTIMENTI - PIANO ANNUALE E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 2025/2027

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 10-04-2025

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2025/2027 NELLA SEZIONE OPERATIVA- PARTE INVESTIMENTI - PIANO ANNUALE E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE 2025/2027

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 10-04-2025

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025-2027 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera:

Il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024 con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2025 - 2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 24/12/2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2025 - 2027;
- la deliberazione posta ai precedenti punti dell'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024";

Considerato inoltre che:

L'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) prevede:

- al comma 2 le competenze del Consiglio comunale in materia di variazioni di bilancio;
- al comma 3, così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, che le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- al comma 3 lettera c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- l'art. 187 comma 2 disciplina le modalità di utilizzo della parte libera dell'avanzo di amministrazione;

Atteso che nella seduta di convocazione del Consiglio Comunale in data odierna è stata discussa e deliberata una variazione al DUP nella sezione strategica riguardante il Piano Triennale delle opere pubbliche 2025/2027 nonché il piano annuale 2025 e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025/2027;

Valutata la necessità, al fine di raggiungere gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, di apportare delle modifiche al bilancio di previsione 2025/2027 che trovano finanziamento con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2024, nonché con maggiori entrate e/o con minori spese;

Visto il decreto Del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno del 04/03/2025 di cui all'art. 1, comma 788 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova *governance* europea il quale all'art.2 prevede le seguenti disposizioni contabili:

“Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui al comma 1 del precedente articolo 1 e indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del presente decreto, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto con variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio.

2. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 1, per gli enti che presentano alla fine dell'esercizio precedente un: a) disavanzo di amministrazione, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione; b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.”

Dato atto che il presente atto è stato predisposto sulla base delle richieste dei Dirigenti delle varie Aree con le risultanze sotto evidenziate in forma sintetica:

Anno 2025

Maggiori Entrate	€ 4.416.077,59	Maggiori Uscite	€ 4.539.827,59
Minori Entrate	€ 500.000,00	Minori Uscite	€ 623.750,00

Anno 2026

Maggiori Entrate	€ 664.400,00	Maggiori Uscite	€ 705.088,00
Minori Entrate	€ 0,00	Minori Uscite	€ 40.688,00

Anno 2027

Maggiori Entrate	€ 1.564.400,00	Maggiori Uscite	€ 1.613.951,38
Minori Entrate	€ 0,00	Minori Uscite	€ 49.551,38

La variazione comporta l'applicazione nell'anno 2025 dell'avanzo di amministrazione 2024 pari ad € 2.837.501,62 ed in particolare per:

€ 30.000,00 da avanzo accantonato per spese correnti

€ 130.248,28 da avanzo vincolato per legge per spese correnti

€ 610.000,00 da avanzo vincolato per legge parte capitale

€ 49.253,34 da avanzo vincolato da trasferimenti di parte corrente

€ 200.000,00 da avanzo destinato agli investimenti

€ 1.790.000,00 da avanzo non vincolato per spesa parte capitale

€ 28.000,00 da avanzo non vincolato per spesa parte corrente

Atteso che il prospetto della variazione sopra indicata in forma sintetica viene allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del revisore unico dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Area Economico finanziaria ex art. 49 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di Contabilità

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011

DELIBERA

1. Di approvare la variazione al bilancio di Previsione 2025/2027 come esplicitato in premessa e come da prospetto allegato alla presente evidenziando che la variazione comporta l'applicazione nell'anno 2025 dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 2.837.501,62, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio e che la variazione riporta le seguenti risultante evidenziate in forma sintetica:

Anno 2025

Maggiori Entrate	€ 4.416.077,59	Maggiori Uscite	€ 4.539.827,59
Minori Entrate	€ 500.000,00	Minori Uscite	€ 623.750,00

Anno 2026

Maggiori Entrate	€ 664.400,00	Maggiori Uscite	€ 705.088,00
Minori Entrate	€ 0,00	Minori Uscite	€ 40.688,00

Anno 2027

Maggiori Entrate	€ 1.564.400,00	Maggiori Uscite	€ 1.613.951,38
Minori Entrate	€ 0,00	Minori Uscite	€ 49.551,38

La variazione comporta l'applicazione nell'anno 2025 dell'avanzo di amministrazione 2024 pari ad € 2.837.501,62 ed in particolare per:

€ 30.000,00 da avanzo accantonato per spese correnti

€ 130.248,28 da avanzo vincolato per legge per spese correnti

€ 610.000,00 da avanzo vincolato per legge parte capitale

€ 49.253,34 da avanzo vincolato da trasferimenti di parte corrente

€ 200.000,00 da avanzo destinato agli investimenti

€ 1.790.000,00 da avanzo non vincolato per spesa parte capitale

€ 28.000,00 da avanzo non vincolato per spesa parte corrente

2. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 10-04-2025

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025-2027 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 10-04-2025

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025-2027 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 175 C.2 T.U.E.L.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 25-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 28/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) riferito alle annualità 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo lo schema all.9 al D.Lgs 118/2011;
- sono state apportate delle variazioni alla suddetta delibera con le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 12 in data 08/03/2024
- n. 25 in data 28/03/2024
- n. 38 in data 22/04/2024
- n. 48 in data 04/06/2024
- n. 57 in data 19.07.2024
- n. 60 in data 02/09/2024
- n. 75 in data 08/11/2024

Giunta Comunale:

- n. 29 in data 22/02/2024 quale variazione delle dotazioni di cassa
- n. 38 in data 07/03/2024 relativa al riaccertamento ordinario dei residui anno 2023
- n. 152 in data 08/08/2024 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 02/09/2024
- n. 234 in data 29/11/2024 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n.91 del 20/12/2024
- n. 252 in data 24/12/2024 di prelevamento dal Fondo di Riserva.
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 in data 19.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2024 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 25.02.2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 21/02.2025, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 da cui emergono le seguenti risultanze:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	838.917,87
Residui passivi cancellati definitivamente	325,285,27
Residui attivi/passivi reimputati non andati a FPV	2.989.843,32
Residui passivi reimputati	2.794.145,02
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione dei residui	10.651.312,01
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione di competenza	5.797.232,87
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione dei residui	1.483.282,52
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione di competenza	5.082.608,06

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Dato atto che l'Ente ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 20/12/2024;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011 e la relazione sulla gestione approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 25/03/2025;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 risultano allegati i seguenti documenti:

ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
- c) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- d) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
- e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;
- i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- l) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- m) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- n) il prospetto dei dati SIOPE;
- o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- q) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.53 in data 25/03/2025;
- r) la relazione del revisore unico dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;
- s) la relazione concernente gli obiettivi di servizio dei servizi sociali;

ai sensi dell'art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

e inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 19.07.2024, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2024 previsto dall'art. 16, c. 26, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;
- l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2024, resa ai sensi del D. L. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2024 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 17.904.931,08 così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				9.908.976,78
RISCOSSIONI	(+)	7.658.711,40	22.390.085,19	30.048.796,59
PAGAMENTI	(-)	6.469.971,32	22.671.380,25	29.141.351,57
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.816.421,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.816.421,80
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.651.312,01	5.797.232,87	16.448.544,88
<i>Di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti correnti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di Tesoreria Provinciale di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				40.136,28
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.483.282,52	5.082.608,06	6.565.890,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			501.045,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.293.099,88
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			17.904.931,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	8.344.664,64
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	116.941,99
Fondo contenzioso	600.000,00
Altri accantonamenti	441.916,09
Totale parte accantonata (B)	9.503.522,72
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.742.801,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	286.048,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.035.884,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	3.064.734,03
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	449.543,66
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.887.130,67
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D .Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2024 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 5.533.745,14;
- il rispetto dell'equilibrio di bilancio 4.002.729,41.

Rilevato altresì che:

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 2.710.666,22;
- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 67.580.667,72 e un fondo di dotazione di €. 22.773.870,39;

Visto il Decreto interministeriale interno ed economia e finanze del 4 agosto 2023 con il quale sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2024, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2024, un risultato di amministrazione pari a Euro 17.904.931,08, così determinato e composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				9.908.976,78
RISCOSSIONI	(+)	7.658.711,40	22.390.085,19	30.048.796,59
PAGAMENTI	(-)	6.469.971,32	22.671.380,25	29.141.351,57
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.816.421,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.816.421,80
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.651.312,01	5.797.232,87	16.448.544,88
<i>Di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti correnti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di Tesoreria Provinciale di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				40.136,28
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.483.282,52	5.082.608,06	6.565.890,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			501.045,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.293.099,88
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			17.904.931,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	8.344.664,64
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	116.941,99
Fondo contenzioso	600.000,00
Altri accantonamenti	441.916,09
Totale parte accantonata (B)	9.503.522,72
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.742.801,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	286.048,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.035.884,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	3.064.734,03
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	449.543,66
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.887.130,67
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3. di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 187 (o 188) del D. Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 2.710.666,22 ;
5. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 67.580.667,72 e un fondo di dotazione di €. 22.773.870,39;
6. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del decreto interministeriale interno ed economia e finanze del 4 agosto 2023 risulta non deficitario;
8. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D. Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2024 evidenzia, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 5.533.745,14, nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione e ai sensi dell'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2024 deve essere:
 - a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
11. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2024 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 25-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 26-03-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 25-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 26-03-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 26-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114 CO.8 DEL D.LGS 267/2000- RENDICONTO 2024.

Il Consiglio Comunale

Premesso che ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 17/11/2023 è stato approvato l'atto Costitutivo e lo Statuto dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente - AMA";

Considerato che in data 20.12.2023 presso lo Studio Notarile Associato "I Notai" – Sede di Porto Santo Stefano, Viale Marconi 49 – il dottor Riccardo Menchetti ha certificato la costituzione dell'azienda speciale del Comune di Monte Argentario denominata "Argentario Mobilità & Ambiente" al fine di provvederne all'iscrizione presso il Registro Imprese competente;

Visto l'art.114 del D. Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale:

- l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'azienda deve conformare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e ha l'obbligo dell'equilibrio economico.

Visto altresì il comma 6 e comma 8 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000;

Richiamati gli artt. 26 e 34 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente - AMA" che dispongono :

Art. 26 - Indirizzi e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale le delibere aventi ad oggetto:
 - a) Il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale;
 - b) Il Budget Economico, almeno triennale;
 - c) Il Bilancio di Esercizio;
 - d) Il Piano degli indicatori di Bilancio.

(..)

Art. 34- Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta all'Organo Amministrativo il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisori dei Conti;

2. L'Organo Amministrativo delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette, con propria relazione, entro i cinque giorni successivi al Revisore Unico per la relazione che deve essere presentata, unitamente al conto, all'Amministrazione Comunale, entro il 31 maggio.

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2024 e s.m.i avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing”;

Visto in particolare l'articolo 6 del Regolamento sul Controllo Analogo “Modalità di attuazione del controllo analogo” che disciplina il controllo aziendale e il controllo economico finanziario sull' azienda speciale da parte dell'Ente e si dispone tra l'altro che per quanto concerne gli atti fondamentali di cui all' art. 114 del D.Lgs 267/2000 comma 8 : “La preventiva deliberazione del Consiglio Comunale è atto necessario ai fini della efficacia dei provvedimenti/atti aziendali adottati “.

Preso atto che con nota acquisita al protocollo comunale n. 11702 del 20/03/2025 l' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente ha trasmesso la delibera n. 6 del 18/03/2025 con la quale il C.d.A. ha provveduto ad approvare il Bilancio d'esercizio 2024 con tutti i relativi allegati ossia nel dettaglio:

Stato Patrimoniale

Conto economico

Nota Integrativa contenente i criteri di valutazione del Bilancio Consuntivo

Relazione sulla Gestione

Preso atto del parere favorevole reso dal Dott. Stefano Rossi, Revisore Unico dell'Azienda Speciale “Argentario Mobilità & Ambiente” ;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;

Visti altresì:

Lo Statuto Comunale;

Lo Statuto dell'Azienda Speciale;

Il Regolamento sul Controllo Analogo ;

Acquisito l'allegato parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico-contabile della proposta, ex art.49 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., reso dal Dirigente dell'Area Pianificazione finanziaria – settore 1 – servizio Partecipazioni Societarie ed Azienda Speciale ;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 dell' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente composto da :

- **Stato Patrimoniale**
- **Conto Economico**
- **Nota integrativa**
- **Relazione sulla Gestione**

Allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, già approvati con deliberazione n. 6 del 18/03/2025, dal C.d.A dell' Azienda Speciale trasmesso in data 20/03/2025 ed acquisito dall'Ente con protocollo generale n. 11702 del 20/03/2025 ;

3) Di incaricare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sul Controllo Analogico, i Dirigenti delle varie Aree dell'Ente agli adempimenti consequenziali;

4) Di notificare copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente per tutti gli adempimenti previsti dalla legge ;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 26-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114 CO.8 DEL D.LGS 267/2000- RENDICONTO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 26-03-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 26-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114 CO.8 DEL D.LGS 267/2000- RENDICONTO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 26-03-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 17-02-2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE PER SERVIZIO COMUNALE DI "NIDO D'INFANZIA"

Su proposta dell'assessore alla Pubblica Istruzione D.ssa Paola Pucino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2003, n. 47/R e ss.mm, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/07/2013, n. 41/R ss.mm che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Visto, in particolare, il Titolo II di tale regolamento nel quale vengono definiti i requisiti strutturali ed organizzativi dei nidi d'infanzia;

Visto l'articolo 65, comma 2, decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", modificato da ultimo dal Decreto Semplificazioni n. 76/2021 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di integrare la piattaforma PagoPA nei propri sistemi di incasso;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare i servizi on line per il servizio di asilo nido e permettere così il calcolo delle rette del servizio direttamente dal portale informatico adottato dall'Ente;

Richiamato il vigente Regolamento di gestione per servizio comunale di "nido d'infanzia" approvato con delibera C.C. n.47 del 29/07/2022;

Vista, altresì, la Legge regionale 28 febbraio 2023, n. 8 "Disposizioni di semplificazione delle

certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. n.40/2009 che abolisce l'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola degli alunni che sono stati assenti per oltre 5 giorni;

Considerato che si ritiene necessario introdurre delle modifiche al succitato regolamento, in particolare al Titolo II - criteri di ammissione tariffe e orari, affinché sia possibile attivare i servizi online e calcolare le rette direttamente dal sistema informatico Halley adottato dall'Ente, oltre che adeguare il regolamento alla nuova normativa;

Visto lo schema allegato alla presente delibera (allegato A), con il confronto tra il Regolamento vigente e le proposte di modifica, dove sono riportati per ogni singolo articolo le modifiche ritenute necessarie;

Vista la proposta di nuovo regolamento per la gestione del servizio comunale di nido d'infanzia, redatto dal competente ufficio Dip.1 Area Pianificazione Finanziaria - Servizi Sociali e Scuola allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale(allegato B), dove è riportato il testo finale modificato secondo le proposte indicate nell'allegato A;

Ritenuto il testo regolamentare in esame meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti dal Comune di Monte Argentario e allo spirito dello Statuto, con conseguente abrogazione del "Regolamento di gestione per servizio comunale di "nido d'infanzia" approvato con delibera C.C. n.47 del 29/07/2022;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto la L.R.T. 32/02;

Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R.T. 32/02;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto;

Acquisito il parere favorevole della 2° Commissione consiliare "Commissione per le politiche culturali e socio sanitarie" per il nuovo "Regolamento di gestione per servizio comunale di nido d'infanzia" in data Venerdì 11 Aprile 2025;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare il nuovo "Regolamento di gestione per servizio comunale di nido d'infanzia" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, il presente regolamento sostituisce il precedente "Regolamento di gestione per servizio comunale di nido d'infanzia, approvato con delibera C.C. n.47 del 29/07/2022, da intendersi ora abrogato e non più in vigore;
- 4) di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

- 5) Di demandare al Dirigente del Dip.1 Area Pianificazione Finanziaria - Servizi Sociali e Scuola di provvedere con successivi atti all'applicazione dell'approvando Regolamento;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4;
- 7) Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio oltre che nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 17-02-2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE PER SERVIZIO COMUNALE DI "NIDO D'INFANZIA"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 17-02-2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE PER SERVIZIO COMUNALE DI
"NIDO D'INFANZIA"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 08-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITA'

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Avv. Paola Pucino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha tra gli scopi principali del proprio statuto di tutelare e difendere le categorie deboli esprimendo un impegno prioritario per promuovere la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie;

Premesso che fra gli obiettivi dell'amministrazione vi è quello di favorire la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni riconoscendo il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo oltre che promuovendone lo sviluppo;

Considerato che emerge l'opportunità dell'attuazione di una consulta comunale cittadina con lo scopo di promuovere l'integrazione sociale e la difesa degli interessi e dei diritti delle persone disabili in una logica di rete e di integrazione fra tutti gli operatori della comunità;

Tenuto conto che lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016 disciplina all'art. 45 "Partecipazione" comma 4 che l'Amministrazione comunale può attivare l'istituzione di consulte aventi lo scopo di potenziare le forme di collaborazione per affrontare tematiche in ambito economico e sociale della comunità, le quali dovranno essere disciplinate da appositi Regolamenti emanati dal Consiglio comunale;

Viste, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18 dal Presidente della Repubblica;

Atteso che l'Amministrazione intende proporre l'istituzione di un organo consultivo del Consiglio Comunale denominato "Consulta per la Disabilità" che presenti proposte e iniziative di interesse per i disabili e le loro famiglie e costituisca un punto di riferimento per informare e creare una rete di sostegno a coloro che devono affrontare situazioni di disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle strutture comunali con lo scopo di:

- avviare la partecipazione di tutti i cittadini, che ne manifesteranno la volontà, alla gestione democratica dei problemi dei cittadini disabili e delle loro famiglie;
- creare un rapporto permanente con gli Enti Pubblici e privati per collaborare alla risoluzione delle problematiche delle persone disabili;
- sollecitare la piena attuazione degli interventi della L.R. 11/84 , dalla L. 104/92 e dalle altre disposizioni legislative in tema di abbattimento delle barriere architettoniche sensoriali e percettive insistenti sul territorio di competenza;
- prevenire e combattere ogni forma di emarginazione e di discriminazione delle persone disabili;
- sollecitare l'applicazione, ove risulti carente, sul territorio, di tutta la legislazione vigente in materia di disabilità;
- recepire le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie.

Ravvisata l'opportunità di approvare uno strumento regolamentare al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche inerenti la sfera della disabilità, nonché di promuovere uno strumento di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale, per rimuovere le barriere che impediscono il pieno sviluppo e l'integrazione sociale delle persone disabili;

Visto lo schema del "Regolamento della Consulta Comunale per la Disabilità", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Attestato che il presente atto non comporta oneri né riflessi né diretti ed indiretti a carico del bilancio dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegati al presente atto;

Acquisito il parere favorevole della 2° Commissione consiliare "Commissione per le politiche culturali e socio sanitarie" per il "Regolamento della Consulta Comunale per la Disabilità" in data Venerdì 11 Aprile 2025;

DELIBERA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

Di approvare lo schema del "Regolamento della Consulta Comunale per la Disabilità", il cui testo, allegato alla presente Deliberazione, composto di n. 9 articoli, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Di demandare al Dirigente del Dip.1 Area Pianificazione Finanziaria - Servizi Sociali e Scuola di provvedere con successivi atti all'applicazione dell'approvando Regolamento;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, Art.

134 comma 4;

Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio oltre che nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 08-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 08-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 10-04-2025

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLO "SCOGLIO D'ARGENTO" - MODIFICA

Il Sindaco propone la seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera C.C. n. 35 del 12.08.2014 con la quale si istituiva il riconoscimento "Scoglio d'argento" e si approvava il relativo Regolamento;

Considerato che è volontà della Amministrazione Comunale in occasione dell'assegnazione dello "Scoglio d'argento" assegnare altri riconoscimenti a personalità residenti a Monte Argentario che si sono distinte nel campo o settore dove operano o hanno operato;

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento inserendo un ulteriore articolo, l'art. 7 che recita: *"In occasione dell'attribuzione dello "Scoglio d'argento" potranno essere assegnati dalla Giunta Comunale altri riconoscimenti, nel numero massimo di due, a personalità residenti a Monte Argentario che si sono distinte nel campo/settore dove operano o hanno operato."*

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il T.U.E.L.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si danno qui riportati integralmente da far parte del presente deliberato:

- 1) di approvare la modifica al Regolamento Comunale per l'assegnazione dello "Scoglio d'argento" con l'inserimento dell'art. 7 con il seguente testo *"In occasione dell'attribuzione dello "Scoglio d'argento" potranno essere assegnati dalla Giunta Comunale altri riconoscimenti, nel numero massimo di due, a personalità residenti a*

Monte Argentario che si sono distinte nel campo/settore dove operano o hanno operato.”

- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 10-04-2025

Il Responsabile del servizio

Bani Rosanna



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 10-04-2025

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLO "SCOGLIO D'ARGENTO" - MODIFICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 DEL 09-04-2025

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPENSORIO PEEP DENOMINATO "PORTO ERCOLE - CONDOMINIO IL RODODENDRO"

PREMESSO CHE:

- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2009 e n. 48 del 01/07/2009, veniva approvato uno schema di convenzione per definire le condizioni generali che avrebbero regolato il trasferimento del diritto di proprietà delle aree incluse nei piani per l'edilizia economica e popolare;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 22/10/2010, veniva dato indirizzo di procedere all'individuazione delle aree da includere nell'iter procedimentale ed alla determinazione del valore del corrispettivo per ciascuna area;
- con la determina n. 393 del 13/07/2012 ad oggetto: *"Piani di Edilizia Economica e Popolare – trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà – individuazione aree e determinazione valori"* con la quale si individuavano le zone PEEP site nel territorio comunale in cui procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28/5/2021, avente ad oggetto: *"Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (peep), secondo le modalità di cui ai commi 45 e segg. art. 31 legge 448/98. Determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli in seguito all'approvazione del D.M. Economia e Finanze n.151 del 28/09/2020"* è stata regolata la

modalità attraverso cui è possibile provvedere all'affrancamento dal vincolo del prezzo dietro corresponsione di un corrispettivo;

- con la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022, avente ad oggetto: *“Aree p.e.e.p. - rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione relativi agli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata/convenzionata realizzati nel regime convenzionale di cui all'art.35 della legge 865/1971, ai sensi del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 e della legge n. 108 del 29 luglio 2021. Approvazione regolamento, schema convenzione, modulistica e determinazione dei diritti di istruttoria”*, è stato ulteriormente regolata la modalità attraverso cui è possibile provvedere all'affrancamento dal vincolo del prezzo, dietro corresponsione di un corrispettivo;
- con le predette deliberazioni di Consiglio Comunale non si era provveduto a regolare le modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà nel rispetto di quanto previsto all'art. 42 comma 2 lettera l) del D lgs 267/2000, che ricomprende fra le competenze tassative del Consiglio le alienazioni immobiliari;

DATO ATTO CHE in base all'art. 10 quinquies, della legge 20 maggio 2022 n. 51 di seguito integralmente richiamato, che ha nuovamente modificato i commi 47, 48 e 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione”*;

b) al comma 48, primo periodo, le parole: *“dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*;

c) al comma 48, secondo periodo, le parole: *“con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino*

a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione” sono soppresse;

d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi;

e) il predetto articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato poi modificato dall'art. 37 ter della Legge 79/2022 in sede di conversione del predetto DL 36/2022 con l'aggiunta del seguente comma 1-bis. *“Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto”;*

RILEVATO che, con le modifiche introdotte dal suddetto articolo:

- si modifica nuovamente il comma 48 che disciplina le modalità di calcolo dei corrispettivi di riscatto indicando quale valore iniziale della formula per il calcolo dei corrispettivi stessi quello determinato ai sensi del c.1 art. 37 DPR 327/2001, ovvero il Valore Venale dell'area;
- vengono rimossi i limiti di Euro 5.000 e di Euro 10.000 per i corrispettivi calcolati sia ai sensi del comma 48 che del comma 49 bis;
- il comune deve trasmettere, entro novanta giorni dall'istanza, le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.

ATTESO che la predetta vigente legge 448/1998 all'art. 31, al comma 46, riconosce in capo ai Comuni la facoltà di sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 e ss.mm.ii, con cui venivano cedute le aree in diritto di superficie relativamente alle convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge 179/1992, con le convenzioni di cui all'art. 8, commi 1,4 e 5, della legge 10/1977, oggi art. 18 DPR 380/2001, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48 della predetta legge 448/1998 art. 31;

CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono delle aree PEEP le cui convenzioni stipulate ex art. 35, della legge 865/1971, sono state sottoscritte da più di venti anni;

ATTESO, inoltre, che l'intervenuto comma 49 bis dell'art 31, legge 448/1998 e ss.mm.ii, dispone altresì che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità immobiliari e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle predette convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 e ss.mm.ii., con cui venivano cedute le aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà per le convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge 179/1992, possono essere rimossi, stipulando apposita ulteriore convenzione, che preveda le seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
- b) che venga pagato un corrispettivo in favore delle casse comunali;

CONSIDERATO altresì che già negli anni passati è stato manifestato l'interesse da parte dei singoli proprietari delle unità immobiliari edificate nei comprensori PEEP di addivenire allo svincolo del prezzo di vendita imposto unitamente alla stipula della convenzione di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o di eliminazione da ogni vincolo di godimento;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19-06-2023 avente ad oggetto: "Trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nelle zone PEEP del Comune di Monte Argentario comprensori PEEP denominati S.E.C.A.M.I – LA CONCHIGLIA - COOP.PROGRESSO – determinazioni" con la quale è stata approvata la nuova bozza di convenzione relativa alle modalità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà avente ad oggetto le unità immobiliari per le quali risulta decorsi, almeno venti anni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 865/1971 ed almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'unità immobiliare;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19/10/2023 avente ad oggetto: "Trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nella zona PEEP del Comune di Monte Argentario comprensorio PEEP denominato CO.GRA.E. Condominio Le Palme e definizione delle dilazioni di pagamento dei corrispettivi", con la quale sono stati ratificati i valori venali a metro quadrato per comprensorio nonché la metodologia di calcolo adottata e i relativi corrispettivi come definiti con la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 21/9/2023, è stata approvata la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, la rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte

Argentario solo al momento del pagamento dell'intero importo e conferito mandato al dirigente del DIP. 2 – Area Pianificazione Territoriale - Settore 2 - Ufficio Patrimonio affinché sottoscriva, per la parte pubblica, le singole convenzioni come da schema di atto di convenzione approvato con la richiamata deliberazione C.C. n. 49/2023, relativa alle modalità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà avente ad oggetto le unità immobiliari per le quali risulta decorsi, almeno venti anni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 865/1971 ed almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'unità immobiliare;

CONSIDERATO che la legge 448/1998, art. 31, commi 45-50, riconosce in capo al Comune la facoltà di attivare i predetti procedimenti, finalizzati alla stipula di apposite convenzioni a favore delle proprietà richiedenti, a fronte di versamento di un determinato corrispettivo;

RITENUTO quindi opportuno attivare le suddette procedure relativamente alle manifestazioni d'interesse presentate per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo al:

COMPRENSORIO PEEP – PORTO ERCOLE – SOC. COOP. ED. “LA CONCHIGLIA”

Identificativi catastali

Comune di Monte Argentario foglio 73 Particella 229 superficie mq. 900,00

indirizzo Via Levante n. 2, Porto Ercole - Condominio “Il rododendro”

COMPRENSORIO PEEP denominato “PORTO ERCOLE - CONDOMINIO IL RODODENDRO”

PRESO ATTO della modalità di valutazione di stima dei corrispettivi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e contenente il relativo elenco con la ripartizione del valore, redatta dall'Arch. Antonella Sabato, Funzionario E.Q. dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana, che qui si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO inoltre di dover aggiornare la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, nello spirito di agevolare il cittadino affinché si determini la massima adesione all'iniziativa, alla rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell'ultima rata o delle rate rimanenti;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata, riproposta e oggetto di specifica approvazione;
- 2) di prendere atto dei valori venali a metro quadrato per il comprensorio PEEP denominato PORTO ERCOLE - CONDOMINIO IL RODODENDRO, ubicato nel Comune di Monte Argentario al foglio 73 Particella 229 corrispondente a Via Levante n. 2, Porto Ercole - Condominio “Il Rododendro”, nonché la metodologia di calcolo adottata e i relativi corrispettivi;
- 3) di approvare la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, alla rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell’area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell’intero importo;
- 4) di conferire mandato al Dirigente dell’Area Progettazione Territoriale e Urbana - Ufficio Patrimonio affinché sottoscriva, per la parte pubblica, le singole convenzioni come da schema di atto approvato con la richiamata deliberazione C.C. n. 49/2023, che verranno stipulate da notai scelti dai singoli istanti;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 11-04-2025

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 DEL 09-04-2025

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPENSORIO PEEP DENOMINATO "PORTO ERCOLE - CONDOMINIO IL RODODENDRO"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 19-02-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO N.929/2025 (SOC PARSIFAL SRL)

L'Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, *ex lege*, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Vista l'ordinanza n. 929 del 29.01.2025 con la quale, nel ricorso iscritto al N. 2399/2018 REG. GEN della Sez. Civile del Tribunale di Grosseto, la Soc. PARSIFAL srl ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al risarcimento del danno subito e al pagamento delle spese di lite.

Dato atto che con nota trasmessa al domicilio eletto l'Avv. Emiliano Amato, con studio in Via Crescenzo n. 9, 00193 Roma, in qualità di legale di fiducia della Soc. PARSIFAL srl con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Grosseto n. 929/2025 chiede il pagamento della sorte e delle spese di lite in favore della sua

assistita il tutto per complessivi € **11.622,09** così come analiticamente riportato:

onorari di giudizio	€	5.077,00	
Spese forfetarie 15%	€	761,55	
CAP 4%	€	233,54	
IVA 22%	€	non dovuta	
Spese esenti	€	550,00	
a) Sommano			€ 6.622,09
b) risarcimento del danno			€ 5.000,00

Totale Generale a + b **€ 11.622,09**

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall' Ordinanza allegata ammontante a € **11.622,09** sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che il riconoscimento del suddetto debito corrispondente ad € **11.622,09** è da considerarsi con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto poichè trattandosi di parte attrice intestataria di Partita Iva al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul suo regime fiscale.

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e l'ordinanza del Tribunale di Grosseto n. 929/2025 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza Trib. Di Grosseto n. 69 del 18.01.2024;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopracitato debito complessivo di € **11.622,09** grava sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A“ bilancio 2025 – 2027 – piano dei conti 01.11-1.03;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto con riserva di quanto dovuto per imposta del valore aggiunto in quanto trattandosi di parte attrice intestataria di Partita Iva al momento dell'effettivo pagamento dovrà essere compiuta adeguata istruttoria sul regime fiscale della società a responsabilità limitata in parola;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 19-02-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO N.929/2025 (SOC PARSIFAL
SRL)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **14-04-2025**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 19-02-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO N.929/2025 (SOC PARSIFAL SRL)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 20-02-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.120/2025

L' Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 27.12.2024 il TAR Toscana ha emesso la Sentenza n. 120/2025 nel ricorso iscritto al N. 424/2023 REG. GEN pubblicata il 27.01.2025 e notificata all'Ente presso il domicilio eletto, con la quale la parte attrice ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 6.000,00 oltre accessori e rimborso contributi unificati così come in dettaglio appresso riportato:

a)		
onorari di giudizio	€	6.000,00
Spese forfetarie 15%	€	900,00
CAP 4%	€	276,00
IVA 22% (se dovuta)	€	1.578,72
sommano		€ 8.754,72

b)		
contributo speciale ricorso	€	300,00
contributo speciale 1° M.A.	€	650,00
contributo speciale 2° M-A.	€	650,00
sommano		€ 1.600,00

Totale generale (a + b)	€ 10.354,72
--------------------------------	--------------------

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € **10.354,72** sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Dato atto che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse e la Sentenza TAR 120/2025 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n.120/2025 emessa dal TAR Toscana pubblicata il 27.01.2025;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **10.354,72** grava sul capitolo 169000 “quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A” bilancio 2025 – 2027 – piano dei conti 01.11-1.03;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti amministrativi e l'espletamento delle necessarie verifiche finalizzate alla liquidazione delle somme derivanti da sentenza e riconosciute con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 20-02-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.120/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **14-04-2025**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 20-02-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.120/2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 20-03-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.504/2025

L'Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione “sentenze esecutive”, è da intendersi, in via di estensione, nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale” (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 19.03.2025 il TAR Toscana ha trasmesso con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 11430/25 l'avviso di deposito sentenza n. 504/2025 nel ricorso iscritto al N. 580/2021 REG. GEN pubblicata il 19.03.2025, con la quale la parte attrice ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso contributo unificato così come in dettaglio appresso riportato:

a)		
onorari di giudizio	€	3.000,00
Spese forfetarie 15%	€	450,00
CAP 4%	€	138,00
IVA 22% (se dovuta)	€	789,36
sommano		€ 4.377,36

b)		
contributo speciale ricorso	€	650,00

Totale		€ 5.027,36
---------------	--	-------------------

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza allegata ammontante a € **5.027,36** sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse e la Sentenza TAR 504/2025 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n.504/2025 emessa dal TAR Toscana pubblicata il 19.03.2025;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **5.027,36** grava sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A “ bilancio 2025 – 2027 – piano dei conti 01.11-1.03;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti amministrativi e l'espletamento delle necessarie verifiche finalizzate alla liquidazione delle somme derivanti da sentenza e riconosciute con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 20-03-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.504/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **14-04-2025**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 20-03-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N.504/2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 14-04-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 257/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Vista il dispositivo della Sentenza n. 257/2024 pubbl. il 10/04/2025 con la quale, nel ricorso iscritto al N. 472/2024 REG. GEN della Sez. Lavoro della Corte di Appello di Firenze **Sezione Lavoro**, ha condannato il Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.966,00 oltre accessori di legge.

.

Dato atto che con nota prot. n 14610 14-04-2025 trasmessa dall'Avv. Antonino Mancini dello *Studio Mancini Avvocati con sede Piazza Vittorio Emanuele II, 9 86100 CAMPOBASS*, in qualità di legale di controparte con riferimento alla succitata sentenza chiede il pagamento delle spese così come liquidate per un importo complessivo € 5.265,11 come da pre-notule allegate.

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € 5.265,11 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse, l'allegato dispositivo della Sentenza Corte di appello di Firenze n. 257/2025 nonché gli allegati progetti di notula, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza Corte di appello di Firenze n. 257/2025;

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 5.265,11 grava sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A“ bilancio 2025 – 2027 – piano dei conti 01.11-1.03;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 14-04-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 257/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-04-2025**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 14-04-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 257/2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-04-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano